



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

ORDINANZA **N. 18 DEL 27/07/2026**

SETTORE: Area Vigilanza

OGGETTO:	ORDINANZA RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO, DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA, DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

è necessario salvaguardare il rispetto delle elementari norme di convivenza civile, al fine di preservare il decoro dei luoghi pubblici e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori;
occorre contrastare comportamenti scorretti di coloro che utilizzano parchi, giardini e spazi aperti di uso collettivo in modo disordinato, abbandonando rifiuti e materiali di ogni tipo, rendendo difficoltoso o impedendo di fatto il sereno godimento di tali spazi da parte degli altri fruitori;
si rende necessario prevenire condotte incompatibili con la dignità e la quiete dei luoghi pubblici, quali rumori molesti, musica ad alto volume, grida e atteggiamenti di aperto disprezzo verso i provvedimenti delle autorità;
appare opportuno stabilire ulteriori limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche frequentate da un numero elevato di persone;
è necessario regolamentare la presenza di persone in costume da bagno o a torso nudo nelle strade, piazze e negli esercizi commerciali del territorio comunale, fatta eccezione per le aree prospicienti il mare;
si riscontra la necessità di porre rimedio ai disagi causati da animali domestici lasciati vagare senza sorveglianza, con le conseguenti problematiche connesse alle deiezioni, nonché ai rischi per la circolazione veicolare e per la pubblica incolumità;
è opportuno introdurre misure volte a contrastare lo spreco della risorsa idrica pubblica;

CONSIDERATO

che sussiste la necessità di disciplinare, in armonia con le specifiche esigenze del territorio comunale, il comportamento delle persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO NECESSARIO

rimuovere le situazioni di disagio e i comportamenti lesivi della quiete pubblica, del decoro urbano e dell'igiene, dei quali si è avuta segnalazione da parte della cittadinanza, adottando le misure idonee a tutela dell'interesse generale e al fine di impedire che tali situazioni si protraggano nel tempo;

VISTI: gli artt. 7-bis, 50 comma 5 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA: la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ceriale;

VISTO: il T.U.L.P.S., R.D. n. 773 del 18/06/1931;

VISTO: il R.D. n. 635 del 06/05/1940;

VISTA: la L.R. Liguria n. 1 del 02/01/2007;

VISTA: la Legge n. 447 del 26/10/1995;

ORDINA

- 1.** È fatto divieto di percorrere o stazionare nelle vie, nelle piazze e negli spazi pubblici del Comune di Ceriale a torso nudo, in costume da bagno o scalzi. Il divieto non trova applicazione nelle zone direttamente prospicienti il mare, e precisamente nella passeggiata a mare e nell'area della Pineta di Ceriale, ove tali abbigliamenti sono consentiti in ragione della loro vocazione balneare.
- 2.** È fatto divieto di accedere a torso nudo o con il solo costume da bagno negli uffici pubblici e privati, negli androni e nei vani ascensore condominiali, nonché in qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio e nelle relative pertinenze esterne (dehors ecc.), con la sola eccezione degli stabilimenti balneari.
- 3.** È vietato sostare o accamparsi in modo stabile e prolungato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intralciando la normale fruizione degli spazi da parte della collettività.
- 4.** Nell'area dell'arenile sottostante il pontile denominato "Pontile Cav. Uff. Carlo Camino" è fatto divieto di sostare in modo prolungato, campeggiare o bivaccare, anche mediante l'impiego di tende, teloni, coperture di qualsiasi tipo, sacchi a pelo, coperte o altri ripari di fortuna, nonché di posizionare oggetti, attrezzature o strutture di qualunque natura che comportino un'occupazione anche temporanea del suolo demaniale.
- 5.** È fatto divieto di utilizzare le fontanelle e gli erogatori idrici pubblici per scopi diversi dall'abbeveramento di persone e animali da compagnia, e in particolare è vietato servirsene per lavarsi il corpo, i piedi o effettuare risciacqui prolungati.
- 6.** È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, con particolare riguardo alle spiagge libere. Il divieto si intende esteso a bottiglie e flaconi in plastica, recipienti di vetro e mozziconi di sigaretta.
- 7.** I detentori di cani hanno l'obbligo di tenere il proprio animale al guinzaglio in modo costante, con una lunghezza massima del laccio non superiore a metri 1,5, e di applicare la museruola nei casi previsti dalla normativa vigente. L'obbligo non trova applicazione nei confronti dei cani guida per non vedenti e degli animali in dotazione alle Forze dell'Ordine.
- 8.** I proprietari e i detentori di cani sono tenuti a raccogliere le deiezioni solide del proprio animale ovunque queste vengano prodotte (suolo pubblico, parchi, aree verdi, spiagge e ogni altro luogo). A tal fine, i conduttori devono portare con sé idonei strumenti per la raccolta. È altresì obbligatoria la rimozione delle deiezioni liquide mediante diluizione con acqua in quantità sufficiente. L'obbligo non si applica ai cani guida per non vedenti e agli animali delle Forze dell'Ordine.
- 9.** La circolazione delle biciclette nelle zone pedonali è consentita a condizione che le condizioni di affollamento lo permettano e che la velocità di marcia sia equiparabile al passo pedonale. In presenza di sovraffollamento o di qualsiasi altra situazione di pericolo, le biciclette devono essere obbligatoriamente condotte a mano.
- 10.** In occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura su area pubblica o aperta al pubblico (eventi turistici, culturali, commerciali, di intrattenimento, religiosi e simili), agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate è fatto divieto di vendere bevande in contenitori di vetro o in materiali diversi dalla plastica o dal tetra pak. I distributori automatici che erogano bevande in contenitori di vetro o in materiali non consentiti devono essere disattivati per l'intera durata della manifestazione.
- 11.** In occasione delle medesime manifestazioni pubbliche di cui al punto precedente, ove siano presenti operatori che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o in materiali diversi dalla plastica o dal tetra pak, fatte salve le consumazioni che avvengano esclusivamente all'interno dei locali e degli spazi esterni di stretta pertinenza. I titolari degli esercizi sono comunque tenuti a provvedere, con tempestività e in modo sistematico, alla raccolta e rimozione dei contenitori in vetro lasciati dagli avventori.

12. Durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di cui ai punti precedenti, è fatto divieto a chiunque di consumare o trasportare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o in materiali non consentiti. Il personale di Polizia accertatore potrà intimare verbalmente al trasgressore di liberarsi del contenitore, eventualmente travasandone il contenuto in un recipiente consentito; qualora il trasgressore ottemperi prontamente all'invito, l'agente potrà valutare di non procedere alla formale contestazione della violazione.

13. Durante le manifestazioni pubbliche di cui ai punti precedenti, è fatto divieto assoluto di fare uso di petardi, fuochi artificiali, botti e artifici pirotecnici di qualsivoglia genere, anche di libera vendita.

14. I concessionari degli stabilimenti balneari sono autorizzati a impiegare acqua di mare per il lavaggio della sabbia, sia nelle spiagge in concessione sia in quelle di libero accesso, ogni qualvolta ciò si renda necessario per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. Le operazioni di lavaggio devono essere effettuate esclusivamente al di fuori degli orari destinati alla balneazione.

La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

I trasgressori potranno estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

Il presente provvedimento ha efficacia per trenta giorni a decorrere dalla data della sua adozione.

D I S P O N E

La presente ordinanza è al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ceriale, alla Guardia Costiera competente per territorio, alle Associazioni e ai Consorzi organizzatori di eventi sul territorio comunale, alle Amministrazioni condominiali e agli Uffici comunali competenti per materia (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, Ambiente).

Il provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune per garantire la necessaria pubblicità nei confronti della cittadinanza.

Per una più ampia divulgazione, la presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, ed è altresì trasmessa agli organi di stampa.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento e di procedere alla contestazione delle violazioni accertate.

A V V E R T E

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione – ove previsto dal regolamento comunale – ovvero dalla data in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia altrimenti acquisito piena conoscenza;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dallo stesso termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199.

IL SINDACO

Marinella Fasano / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*